

R1

Norme di attuazione RUE

Proposta di controdeduzione

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5840/92 DEL 16/04/2009
APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 1278/8 DEL 21/01/2013
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 9602/51 DEL 25/03/2013
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 85 DEL 04/05/2015
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 168 DEL 21/09/2015
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 119 DEL 20/06/2016
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 143 DEL 25/07/2016
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 19 DEL 20/02/2017
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 71 DEL 15/05/2017
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 138 DEL 02/10/2017
VARIANTE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 171 DEL 13/11/2017
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 17 DEL 12/02/2018
VARIANTE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 18 DEL 12/02/2018
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 77 DEL 16/07/2018
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 40 DEL 18/03/2019
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 45 DEL 08/04/2019
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 99 DEL 14/10/2019
VARIANTE APPROVATA DALLA G.R. CON DELIBERA N. 2264 DEL 22/11/2019
VARIANTE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 115 DEL 12/11/2018
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. ... DEL .../.../.....

SINDACO
LUCA VECCHI

VICESINDACO E ASSESSORE A RIGENERAZIONE ED AREA VASTA
ALEX PRATISSOLI

COORDINATORE AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E PROGETTI SPECIALI E RUP
Massimo Magnani

coordinamento urbanistico

Marco Bertani

coordinamento amministrativo

Giovanna Vellani

equipe di progettazione

Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana

R1. RUE - Norme di attuazione

TESTO COORDINATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON:

- [A] Variante approvata con Delibera C.C. n. 1278/8 del 21.01.2013**
- [B] Variante adottata con Delibera C.C. n. 21833/201 del 19.11.2012 e approvata con Delibera C.C. n. 9602/51 del 25.03.2013**
- [E] Variante adottata con Delibera C.C. n. 38739/153 del 17.11.2014 e approvata con Delibera C.C. n. 85 del 04.05.2015**
- [F] Variante adottata con Delibera C.C. n. 86 del 04.05.2015 e approvata con Delibera C.C. n. 168 del 21.09.2015**
- [H] Variante adottata con Delibera C.C. n. 230 del 21.12.2015 e approvata con Delibera C.C. n. 143 del 25.07.2016**
- [I] Variante adottata con Delibera C.C. n. 144 del 25.07.2016 e approvata con Delibera C.C. n. 19 del 20.02.2017**
- [J] Variante adottata con Delibera C.C. n. 229 del 21.12.2015 e approvata con Delibera C.C. n. 71 del 15.05.2017**
- [N] Variante approvata con Delibera C.C. n. 77 del 16.07.2018**

INDICE

R1. RUE - Norme di attuazione.....	1
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	5
CAPO 1.6 - DEFINIZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO.....	5
Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio ^[B] ^[E] ^[F]	5
TITOLO III - DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE.....	6
CAPO 3.1 - DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI.....	6
Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P1) ^[B] ^[E]	6
Art. 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Quantità di dotazioni ^[B] ^[E]	8
Art. 3.1.8 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Casi di monetizzazione ^[E] ^[F]	9
TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI NON DISCIPLINATI DAL POC.....	10
CAPO 4.2 - AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI.....	10
Art. 4.2.2 - Destinazioni d'uso negli ambiti urbani consolidati ^[B] ^[E]	10
CAPO 4.4 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI O IN ATTUAZIONE (ASP) E POLI FUNZIONALI (APF).....	11
Art. 4.4.2 - Destinazioni d'uso ^[B] ^[E] ^[F]	11
Art. 4.4.3 - Interventi ammessi ^[B] ^[E]	12

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

(omissis)

CAPO 1.6 - DEFINIZIONE DEGLI USI DEL TERRITORIO

Art. 1.6.1 - Casistica degli usi del territorio ^{[B] [E] [F]}

(omissis)

B) FUNZIONI DI SERVIZIO E TERZIARIE

Funzioni private di servizio complementari alla residenza

- b1 Esercizi commerciali di vicinato.** Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq ciascuno, ai sensi della DCR n.1253/1999 e ss.mm.ii. Sono compresi gli esercizi commerciali di vicinato destinati alla vendita mediante distributori automatici insediabili salvo specifici divieti. (3) (4)

(omissis)

Funzioni commerciali a forte concorso di pubblico

Ai sensi dei "Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa" approvati dal Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna il 23/9/1999 e ss.mm¹.ii..

- b11.1 Medio-piccole strutture di vendita.** Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi di SV compresa fra 250 mq e 1.500 mq (4). Si distinguono in:

- b11.1A - Medio-piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto (1);
- b11.1NA - Medio-piccole strutture di vendita del settore non alimentare.

- b11.2 Medio-grandi strutture di vendita.** Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi aventi una SV compresa fra 1.500 mq e 2.500 mq (4). Si distinguono in:

- b11.2A - Medio-grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto (1);
- b11.2NA - Medio-grandi strutture di vendita del settore non alimentare.

- b11.3 Grandi strutture di vendita, ammesse limitatamente alle unità edilizie ove siano legittimamente in essere o programmate dal POC.** Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi con una SV superiore a 2.500 mq. Si distinguono in:

- b11.3A - Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto (1);
- b11.3NA - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare.

Si definiscono grandi strutture di vendita di livello superiore le grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq di SV e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di SV.

(omissis)

1 modificato a seguito di Osservazione PG n.56443 del 03/05/2018

TITOLO III - DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

CAPO 3.1 - DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI

(omissis)

Art. 3.1.5 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P1) ^[B] ^[E]

(omissis)

TABELLA DOTAZIONI PARCHEGGI PERTINENZIALI (P1) IN RELAZIONE AGLI USI

USI	Quantità minima parcheggi pertinenziali (P1) (mq di area ogni 100 mq di Su) (per usi b 11: n. p.a. per mq Sv)	note
a1, a2	40 mq	Negli interventi RE, CD su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse rispetto allo standard richiesto per sostituirla con posti auto all'aperto. Negli interventi di ERS (Edilizia Residenziale Sociale) è sufficiente la realizzazione di 1 posto auto per alloggio, in forma di autorimessa.
b1, b2, b3, b4, b5, b6, b10.1, b10.2	40 mq	Per tutte le funzioni b insediabili in interventi programmati dal POC, i parcheggi pertinenziali realizzati in piani interrati, possono essere, previa apposita valutazione, considerati quantità di SC aggiuntiva rispetto all'indice fondiario.
b11.1 Sv fino a 400 mq	Alimentari: 1 p.a. ogni 30 mq Sv -- Non Alimentari: 1 p.a. ogni 40 mq Sv	Per tutte le funzioni b 11, i parcheggi pertinenziali realizzati in piani interrati, sono considerati quantità di SC aggiuntiva rispetto all'indice fondiario. Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle SV degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle SV degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazione richieste di cui sopra.
b11.1 Sv tra 400 e 800 mq	Alimentari: 1 p.a. ogni 18 mq Sv -- Non Alimentari: 1 p.a. ogni 25 mq Sv	Come previsto dal Regolamento Viario, approvato con DCC n. 3373/93 del 21/05/2012, in relazione all'insediamento di strutture commerciali di competenza comunale e sovracomunale dovrà essere elaborata una valutazione di impatto atta a dimostrare che il sistema stradale è in grado di smistare con efficienza il carico generato dall'area valutando la capacità ambientale (carico inquinante) dello stesso.
b11.1 Sv tra 800 e 1500 mq	Alimentari: 1 p.a. ogni 13 mq Sv -- Non Alimentari: 1 p.a. ogni 20 mq Sv	Le dotazioni minime qui definite possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 30 % della Sv precedentemente autorizzata, ovvero nei casi di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, con passaggio dall'uso b11.1 in essere all'uso b11.2, previsti agli artt. 4.2.2. comma 1 e 4.4.2 comma 3.

B11.2, b11.3 Sv oltre 1500 mq	Alimentari: 1 p.a. ogni 8 mq Sv -- Non Alimentari: 1 p.a. ogni 16 mq Sv	
b12, b13, b15, b16	70 mq	Per tutte le funzioni b insediabili in interventi programmati dal POC, i parcheggi pertinenziali realizzati in piani interrati possono essere, previa apposita valutazione, considerati quantità di SC aggiuntiva rispetto all'indice fondiario.
b14, b17	dotazione più elevata fra le seguenti: - 25 mq ogni 12 mq di SC; - 25 mq ogni 3 posti di capienza di pubblico autorizzata; - 25 mq ogni 100 mq di Sf.	L'insediamento di tali funzioni è subordinato all'elaborazione di una valutazione di impatto atta a dimostrare che il sistema stradale è in grado di smistare con efficienza il carico generato dall'area valutando la capacità ambientale (carico inquinante) dello stesso.
c1, c2, c3, f2, f6	25 mq	Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.
e1, e2	40 mq	/
e3	dotazione ai sensi della legislazione regionale vigente in materia	/
b8, c4, c5, b10.3, b10.4, f1, f3, f4, f5, f7, f8, f9, f10, f11 e tutti gli usi d	non sono richieste dotazioni minime di parcheggi P1	/

Art. 3.1.6 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Quantità di dotazioni ^[B] ^[E]

(omissis)

TABELLA DOTAZIONI AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (P2 - SVP) IN RELAZIONE AGLI USI

INTERVENTI DIRETTI (NC, RE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, E NEGLI INTERVENTI DI RE CHE COMPORTANO INCREMENTO DI SU) NON COMPRESI IN PUA

USI	Quantità minima aree di urb. primaria (P2 - SVP) (mq di area ogni 100 mq di Su)	note
a1, a2	P2 = 25 mq	In sede di approvazione di progetti di opera pubblica o di pubblica utilità, è ammissibile una riduzione dei parcheggi pubblici in caso di coesistenza di attività che presentino un uso sfalsato nel tempo degli spazi di sosta e parcheggio garantendo comunque standard di parcheggio di adeguata funzionalità.
b1, b2, b3, b4, b5, b6	P2 = 25 mq	
b11²², b12, b15, b16, e1, e2	P2 = 40 mq SVP = 60 mq	
b13, b14 e b17	P2 = 70 mq SVP = 30 mq	
c1, c2, c3	P2 = 10 mq	
b8, b10, b16, c4, c5, tutti gli usi d ed f	non sono richieste dotazioni minime	

(omissis)

22 Usi b11: come previsto dal Regolamento Viario, approvato con DCC n. 3373/93 del 21/05/2012, in relazione all'insediamento di strutture commerciali di competenza comunale e sovracomunale dovrà essere elaborata una valutazione di impatto atta a dimostrare che il sistema stradale è in grado di smistare con efficienza il carico generato dall'area valutando la capacità ambientale (carico inquinante) dello stesso.

TABELLA DOTAZIONI AREE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (P2 - SVP) IN RELAZIONE AGLI USI

PUA

USI	Quantità minima aree di urb. primaria (P2 - SVP) (mq di area ogni 100 mq di Su)	note
a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b6	P2 + SVP = 100 mq (di cui P2 almeno 25 mq)	<p>In sede di POC viene definita l'utilizzazione delle aree SVP e il tipo di sistemazione da realizzare, precisando se e in quale misura vada realizzata in esse una quota di parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria.</p> <p>Qualora in un PUA siano ammesse destinazioni d'uso che richiedono standard differenti, il PUA deve fissare la quota massima di Su che potrà essere destinata agli usi che richiedono la cessione di standard urbanistici più elevati e dimensionare e localizzare le aree da cedere sulla base di tale quota massima; nel seguito non potranno essere rilasciati permessi di costruire o SCIA (anche di CD) che nel complesso del comparto determinano il superamento di tale quota massima.</p> <p>In sede di PUA, è ammissibile una riduzione dei parcheggi pubblici in caso di coesistenza di attività che presentino un uso sfalsato nel tempo degli spazi di sosta e parcheggio garantendo comunque standard di parcheggio di adeguata funzionalità.</p> <p>Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo sono edificabili per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi; tale edificabilità è da considerarsi aggiuntiva rispetto agli indici previsti nelle zone urbanistiche in cui le aree ricadevano prima della cessione.</p>
usi direzionali, commerciali²³, alberghieri e assimilabili (usi 'b', usi 'e')	P2 = 40 mq SVP = 60 mq	
b13, b14 e b17	P2 = 70 mq SVP = 30 mq	
c1, c2, c3	P2 + SVP = 15% ST	
b8, b10 c4, c5, e tutti gli usi f	non sono richieste dotazioni minime	

(omissis)

Art. 3.1.8 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Casi di monetizzazione ^{[E] [F]}

(omissis)

4. Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:

- a) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 30% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
- b) nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato, purché nell'ambito del Centro Storico e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

(omissis)

23 USI b11: Come previsto dal regolamento viario, in relazione all'insediamento di strutture commerciali di competenza comunale e sovracomunale dovrà essere elaborata una valutazione di impatto (redatta secondo le linee guida predisposte dall'Amministrazione) atta a dimostrare che il sistema stradale è in grado di smistare con efficienza il carico generato dall'area valutando la capacità ambientale (carico inquinante) dello stesso.

E' inoltre ammissibile una riduzione di massimo il 15% dei P2 rispetto allo standard previsto per le funzioni b11, qualora la valutazione di impatto di cui sopra sostenga con l'analisi degli indicatori previsti tale decremento, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regionale

TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI NON DISCIPLINATI DAL POC

(omissis)

CAPO 4.2 - AMBITI URBANI CONSOLIDATI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI

(omissis)

Art. 4.2.2 - Destinazioni d'uso negli ambiti urbani consolidati ^[B] ^[E]

1. Negli ambiti **Auc1**, **Auc2**, **Auc3**, **Auc5** e **Auc6** di cui all'articolo precedente sono previsti in generale i seguenti tipi d'uso:

- a1, a2, b1, b2, b3, b4, b5, b8, b10 (ad esclusione dell'uso b 10.2), b11.1 (purché non assuma valenza di centro commerciale di vicinato², galleria di vicinato³ o complesso commerciale di vicinato), e1, e2, f1, f3, f5, f6, f8.

Sono considerati inoltre ammissibili i seguenti ulteriori tipi d'uso, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme (16/04/2009), ove siano previsti da PUA vigenti, oppure nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale o di interventi specificamente previsti nel POC o in progetti di opera pubblica o di pubblica utilità non comportante esproprio, e con le limitazioni ivi eventualmente previste⁴:

- b11.2, centri commerciali di vicinato, gallerie o complessi commerciali di vicinato, aggregazioni di piccole e medie strutture di vendita di rilevanza comunale, b12, b14, b15, b16.

Eventuali usi b11.2 possono essere consentiti, nei casi in cui sia legittimamente in essere alla data di adozione del RUE (16/04/2009), l'uso b11.1, attraverso l'accorpamento di immobili già destinati ad usi commerciali all'interno della stessa Unità Edilizia o di Unità Edilizia contigua, ovvero attraverso ampliamento, qualora l'indice di utilizzazione fondiaria (UF) lo consenta, ovvero accorpando immobili destinati ad usi diversi dal commercio. Negli ultimi due casi è consentito aumentare la Sv di vendita esistente fino ad un massimo del 30%. In tutti i casi l'intervento di ampliamento della Sv può essere attuato una sola volta ed è soggetto, ai sensi della L.R. 20/2000, ai contributi di cui all'allegato a) della delibera D.G.C. 62/11867 del 10/04/2013. Dovrà inoltre essere elaborata una valutazione di impatto atta a dimostrare che il sistema stradale è in grado di smistare con efficienza il carico generato dall'area valutando la capacità ambientale (carico inquinante) dello stesso.

Sono considerati infine ammissibili i seguenti ulteriori tipi d'uso, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme(16/04/2009), e fino ad un eventuale cambio d'uso verso uno dei precedenti tipi d'uso: b6, c1, c2, c3, f2.

Non sono comunque ammessi usi rientranti all'interno delle attività insalubri di cui al D.M. 15/09/1994.

Qualora siano presenti lotti classificati come Asp3 all'interno della "*delimitazione di Piani attuativi unitari*" prevalentemente residenziali (individuati negli elaborati R 3.1e R 3.2), per questi sono previsti gli usi di cui al presente comma, ad eccezione degli usi a1 e a2 che restano ammissibili nell'ambito di interventi specificamente previsti nel POC o in progetti di opera pubblica o di pubblica utilità non comportante esproprio.

(omissis)

² modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

³ modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

⁴ modificato a seguito di Osservazione PG n.56443 del 03/05/2018

CAPO 4.4 - AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI O IN ATTUAZIONE (ASP) E POLI FUNZIONALI (APF)

(omissis)

Art. 4.4.2 - Destinazioni d'uso ^[B] ^[E] ^[F]

1. Negli ambiti Asp1, per tutti i PUA e PPC approvati secondo le disposizioni del PRG 2001, anche dopo la data di scadenza della convenzione, restano confermate le presenze minime funzionali del PUA approvato.

Negli ambiti Asp1, per tutti i PUA e PPC approvati secondo le disposizioni di strumenti urbanistici antecedenti al PRG 2001 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Negli ambiti Asp2 sono ammessi i seguenti tipi d'uso:

- b2, b3, b4;
- b5, b6, b8, b11.1NA (purché non assuma valenza di centro commerciale di vicinato⁵, galleria di vicinato⁶ o complesso commerciale di vicinato), b14, c1, c2, c3, c4, f1, f2, f3, f4, f5, f6;
- b1, b11.1A, b11.2A, b11.2NA, b13, e1 limitatamente alle unità edilizie ove siano legittimamente in essere o autorizzate all'entrata in vigore (25/05/2011) delle presenti norme;
- b16 limitatamente alle attività di laboratorio e ricerca;
- b1NA, limitatamente agli esercizi che vendono esclusivamente merci ingombranti ai sensi della D.C.R. n. 344 del 26/03/2002 e s.m.i.

Nel caso di NC o RE con demolizione e ricostruzione almeno il 60% della SC di ogni UE deve essere destinata ad usi c.

L'uso b17 è programmato dal POC sulla base delle condizioni definite dal PSC all'art. 5.4.

3. Negli ambiti Asp3 sono ammessi i seguenti tipi d'uso:

- b1,
b2, b3, b4, b5, b6, b8, b10 (ad esclusione dell'uso b 10.2), b11.1NA (purché non assuma valenza di centro commerciale di vicinato⁷, galleria di vicinato⁸ o complesso commerciale di vicinato); b12, b13, b14, b15, b16, c1, c2, c3, c4, e1, e2, f1, f2, f3, f4, f5, f6;
- b11.1A, b11.2A, b11.2NA, b11.3: limitatamente alle unità edilizie ove siano legittimamente in essere o autorizzate all'entrata in vigore (25/05/2011) delle presenti norme.

Eventuali usi b11.2 possono essere consentiti, nei casi in cui sia legittimamente in essere l'uso b11.1 alla data di adozione del RUE (16/04/2009), attraverso l'accorpamento di immobili già destinati ad usi commerciali all'interno della stessa Unità Edilizia o di Unità Edilizia contigua, ovvero attraverso ampliamento, qualora l'indice di utilizzazione fondiaria (UF) lo consenta, ovvero accorpando immobili destinati ad usi diversi dal commercio. Negli ultimi due casi è consentito aumentare la Sv di vendita esistente fino ad un massimo del 30%.

In tutti i casi l'intervento di ampliamento della Sv è attuabile una sola volta ed è soggetto, ai sensi della L.R. 20/2000, ai contributi di cui all'allegato a) della delibera D.G.C. 62/11867

5 modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

6 modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

7 modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

8 modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

del 10/04/2013. Dovrà inoltre essere elaborata una valutazione di impatto atta a dimostrare che il sistema stradale è in grado di smistare con efficienza il carico generato dall'area valutando la capacità ambientale (carico inquinante) dello stesso.

Eventuali nuove medio-piccole strutture di vendita di prodotti alimentari (b11.1A) e medio-grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari (b11.2NA), che non assumano valenza di centro commerciale di vicinato⁹, galleria di vicinato¹⁰ o complesso commerciale di vicinato, potranno essere consentite in sede di POC.

(omissis)

Art. 4.4.3 - Interventi ammessi ^[B] ^[E]

(omissis)

4. Il RUE individua negli elaborati R3.1 e R3.2 con apposita simbologia:

(1) area sita in via Ochino; l'attuazione degli interventi può avvenire nei limiti, condizioni e modalità stabilite nell'accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, approvato con D.C.C. P.G. n. 7862/2006;

~~(2) area sita in località Roncocesi; l'attuazione degli interventi può avvenire nei limiti, condizioni e modalità stabilite nell'accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, approvato con D.C.C. P.G. n. 7862/2006.~~¹¹

9 modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

10 modificato a seguito di Osservazione PG n.43915 (punto 6) del 05/04/2018

11 modificato a seguito di Osservazione PG n.56443 del 03/05/2018